

## Benefici fiscali previsti per le start up, per chi investe e per chi lavora

11 febbraio 2013

Di Antonia Verna e Giuseppe Battaglia

Q&A PER START-UP INNOVATIVE	
DOMANDE	NOTE
Alcuni individui hanno un'idea innovativa "brevettabile" e decidono di costituire una società di diritto inglese con sede a Londra per avviare il nuovo progetto imprenditoriale. Può tale società estera qualificarsi come start up innovativa ai sensi della normativa italiana?	No, la normativa richiede che la startup innovativa sia una società di capitali di diritto italiano, residente fiscalmente in Italia.
Che cosa vuol dire che la start up innovativa deve essere residente fiscalmente in Italia?	Per la determinazione delle imposte sui redditi, si considerano fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno (i) la sede legale o (ii) la sede dell'amministrazione o (iii) l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Tali criteri operano alternativamente e non è previsto alcun meccanismo di prevalenza degli uni rispetto altri.
Esistono norme fiscali "di vantaggio" per la start up innovativa?	I benefici fiscali a favore della start up innovativa sono pochi.  Alla start up innovativa non potrà applicarsi la disciplina riguardante le società ed enti "non operativi" e le società "in perdita sistemica", le quali sono soggette all'aliquota IRES del 38% da calcolarsi su un reddito minimo presuntivo. In termini pratici, la start up innovativa non si vedrà attribuire alcun reddito su base presuntiva da parte dell'amministrazione finanziaria e pagherà imposte unicamente sui risultati reddituali (positivi o negativi) effettivamente conseguiti, secondo l'aliquota ordinaria prevista per legge.  La start up innovativa potrà godere di un credito di imposta in caso di assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato.

In che cosa consiste il credito di imposta?	Il credito d'imposta è concesso nella misura del 35% (con un limite massimo pari a 200.000 euro annui) del "costo aziendale" sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale qualificato, ivi incluso quello assunto anche mediante contratti di apprendistato.
La start up innovativa può già fruire di tale credito di imposta?	No, si attende l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo da parte del ministero dello sviluppo economico. Tale decreto dovrà, tra l'altro, specificare il significato di "costo aziendale sostenuto" a cui deve essere parametrato il credito di imposta e dovrà indicare le modalità semplificate, anche telematiche, di presentazione dell'istanza alla competente autorità ministeriale per l'ammissione alla fruizione del credito di imposta.
La start up innovativa è "preferita" rispetto a tutte le altre imprese nella fruizione del credito di imposta?	Il credito d'imposta dovrà essere concesso alle start up innovative in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata a quelle operanti nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012 (Emilia-Romagna). Si segnala che le risorse statali stanziare per la fruizione del credito di imposta in questione sono limitate (25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013).
Ci sono differenze tra una start up innovativa e una qualsiasi altra società di capitali in termini di imposizione fiscale ai fini IRES ed IRAP?	No, la start up innovativa è tenuta a versare l'IRES e l'IRAP al pari di ogni altro soggetto passivo costituito nella forma di società di capitali.
Considerato che la start up innovativa non può distribuire utili ai soci per obbligo di legge, esistono agevolazioni fiscali legate all'accantonamento di utili a riserva?	Sì, la start up innovativa (come ogni altra impresa) potrà beneficiare della deduzione fiscale definita "Aiuto alla Crescita Economica" (cd. ACE). In termini pratici, ciò significa che dal reddito d'impresa della start up si potrà dedurre ai fini IRES una frazione degli incrementi netti di patrimonio che saranno registrati durante il periodo d'imposta (in sede di prima applicazione della norma, il 3% di tali incrementi).
La start up innovativa può liquidare l'IVA secondo contabilità "per cassa"?	Sì, al pari di ogni altra impresa, la start up innovativa potrà avvalersi della possibilità, esclusivamente su base opzionale, di liquidare l'IVA secondo contabilità cd. per cassa, purché ricorrano i presupposti di legge.
Quali sarebbero i vantaggi fiscali per i lavoratori della start up innovativa retribuiti con forme di equity?	I lavoratori della start up innovativa che siano in parte retribuiti con strumenti finanziari o con ogni altro diritto o incentivo che preveda l'assegnazione di strumenti finanziari o diritti similari (esempio diritti d'opzione, anche noti come stock option), non pagheranno tasse né contributi previdenziali sul reddito derivante dall'assegnazione dei suddetti strumenti.
Chi sono i beneficiari della normativa?	L'esenzione si applica con riguardo al reddito da lavoro dipendente di amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi della start up innovativa.
I vantaggi fiscali connessi all'esenzione di tale reddito hanno anche implicazioni di natura contributiva?	Sì, l'esenzione fiscale si estende anche agli effetti contributivi.
Quali vantaggi ha questa normativa per la start up innovativa?	La start up innovativa non sarà tenuta ad applicare e versare all'erario ritenute fiscali e contributive.

<p>Sono previste specifiche condizioni affinché il lavoratore e la start up possano godere delle suddette esenzioni?</p>	<p>L'esenzione fiscale e contributiva si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa ovvero da società direttamente controllate dalla start up innovativa.</p> <p>Inoltre, l'esenzione fiscale e contributiva si applica <i>"a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa [...], dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa [...], ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa ..."</i>.</p>
<p>Allo stato attuale tali vantaggi sono effettivamente fruibili?</p>	<p>Semberebbe di sì. E', infatti, previsto che l'esenzione fiscale e contributiva trovi applicazione <i>"con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero dai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"</i>.</p>
<p>La start up innovativa può impiegare forme di remunerazione in <i>equity</i> o assimilate per pagare consulenti (anche professionisti) e altri fornitori di servizi? Quali vantaggi avrebbe la start up innovativa e il consulente/fornitore che riceve tale remunerazione?</p>	<p>La risposta alla prima domanda è positiva.</p> <p>Il consulente/fornitore di servizi non sarebbe tenuto a versare imposte personali sulle somme imputabili a tali forme di remunerazione. La start up innovativa non sarebbe tenuta a versare le ritenute fiscali e previdenziali altrimenti dovute.</p> <p>La liquidazione dell'IVA sarebbe comunque dovuta.</p>
<p>Quale sarebbe il regime fiscale applicabile in caso di cessione di tali strumenti finanziari?</p>	<p>Le plusvalenze eventualmente realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari in questione sono assoggettate ai regimi di tassazione ordinariamente applicabili.</p>
<p>Quali sono gli incentivi fiscali previsti per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa (es. soci fondatori, business angel, ecc...)?</p>	<p>In favore delle persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa è prevista un'agevolazione fiscale sotto forma di "detrazione" dall'imposta sul reddito.</p> <p>Si prevede che dall'imposta lorda sul reddito (cd. Irpef) possa essere detratto un importo pari al 19% della <i>"somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero (indirettamente) per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative"</i>.</p>
<p>Quali sono gli incentivi fiscali previsti per le persone giuridiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa?</p>	<p>In favore delle persone giuridiche (principalmente società di capitali, stabili organizzazioni italiane di società estere, ecc...) che effettuano investimenti nel capitale sociale di una start up innovativa è prevista un'agevolazione fiscale sotto forma di "deduzione" dalla base imponibile.</p> <p>Si prevede che non concorra alla formazione del reddito di tali persone giuridiche (che non devono però essere start-up innovative), il 20% della <i>"somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero (indirettamente) per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in startup innovative"</i>.</p> <p>La deduzione fiscale in questione non opera ai fini dell'imposta sulle attività produttive (cd. Irap).</p>
<p>Che cosa si intende per "investimento nel capitale sociale" di una start up innovativa?</p>	<p>In assenza di espliciti richiami legislativi, l'interpretazione letterale della norma indurrebbe a sostenere che per "investimento nel capitale sociale" devono intendersi solo le sottoscrizioni di capitale sociale di nuove società e gli aumenti di capitale sociale di società già costituite derivanti da conferimenti in denaro.</p> <p>E' auspicabile che sul punto intervenga il decreto ministeriale di</p>

